## ALLEGATO "A" AL REP. 12987/5108

 THE REST. 12707/0100	
STATUTO	
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA	
Articolo 1 - Denominazione e sede	
È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, una società senza	
scopo di lucro sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denomi-	
nazione:	
"Equipe Sportiva – SRL società sportiva dilettantistica",	
in breve "Equipe Sportiva s.r.l. s.s.d.", con sede in Reggio Emilia.	
La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesi-	
mo Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di	
Amministrazione potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di uffi-	
ci di rappresentanza in Italia e all'estero.	
Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori,	
dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Impre-	
se. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal pre-	
sente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante	
fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui	
sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica	
o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti sogget-	
ti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni"	
ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese,	
anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tem-	
pestivo aggiornamento.	

Articolo 2 - Oggetto sociale	
Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore la	
società persegue il proprio oggetto sociale promuovendo, senza alcun fine di	
lucro, l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con le finalità e con l'os-	
servanza delle norme e delle direttive dell'Unione Italiana Sport per tutti	
(UISP) cui si affilia così come delle Federazioni, Discipline Sportive associate	
del CONI, del C.I.P. ed altri Enti cui intenda affiliarsi.	
La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del	
CIO e del CONI.	
 La società ha per oggetto l'esercizio di attività sportive, in specifico:	
 1. la promozione di ogni attività sportiva dilettantistica con particolare riferi-	
mento, a titolo non esaustivo alle discipline del nuoto, judo, ginnastica e fit-	
ness, danza, spinning, pilates, tennis e calcio;	
 2. la gestione di impianti sportivi propri o di terzi, ivi inclusi gli impianti affi-	
 dati da Pubbliche Amministrazioni;	
 3. l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati,	
 gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative;	
 4. la promozione di scambi internazionali tra sportivi e operatori del mondo	
sportivo;	
 5. l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in via diretta o in collaborazio-	
 ne con altri soggetti;	
 6. l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore uti-	
 lizzo del tempo libero dei tesserati UISP e della collettività;	
 7. l'attività didattica a mezzo di realizzazione di corsi di formazione e di quali-	

ficazione per operatori sportivi;	
8. la realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie per migliora-	
re l'organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organiz-	
zazioni terze a fini consulenziali;	
9. consulenza in materia contabile, fiscale e servizi gestionali ed organizzativi	
nell'ambito della gestione di impianti sportivi;	
10. l'allestimento e la gestione di bar e punti di ristoro, collegati agli impianti	
gestiti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ri-	
creative;	
11. la realizzazione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e	
finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività	
svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in	
particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione,	
ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione	
delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività	
sportive o ad essa collegate;	
12. la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività e della propria im-	
magine utilizzando i mezzi necessari a tal fine;	
13. la realizzazione di avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o perso-	
nale, anche per obbligazioni di terzi. Purchè finalizzato all'oggetto di cui ai	
punti precedenti.	
La società potrà inoltre assumere direttamente o indirettamente, ma non come	
attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico,	
interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo,	

8	affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie unica-	
r	mente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle	
8	attività per legge riservate.	
	Articolo 3 - Durata	
I	1 termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2075 e può essere	
I	prorogato con le formalità previste dalla legge.	
	TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI,	
	FINANZIAMENTI	
	Articolo 4 - Capitale sociale	
I	l capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero),	
8	assunto e sottoscritto dai soci che hanno provveduto ad effettuare il versamen-	
t	o ai sensi dell'art. 2462, 4 comma, codice civile.	
	Articolo 5 - Variazioni del capitale sociale	
I	L'aumento di capitale può avvenire mediante offerta di quote di nuova emis-	
S	sione a terzi, fatto salvo il diritto di sottoscrizione in capo ai soci.	
I	n caso di delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è necessario	
C	che gli Amministratori - ed eventualmente anche il revisore quando nominato	
-	depositino una relazione sulla situazione della società nella sede sociale al-	
r	meno otto giorni prima.	
	Articolo 6 - Finanziamenti dei soci	
I	soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamen-	
t	i infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sen-	
S	si delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimbor-	
S	so dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni	

poste dall'art. 2467 c.c. e in particolare detto rimborso potrà essere eseguito	
nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali,	
così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.	
Articolo 7 - Assenza di fini di lucro e intrasmissibilità della quota	
La società non ha finalità di lucro ed i proventi delle attività non possono, in	
nessun caso ed in nessun momento, essere divisi tra i soci anche in forma in-	
diretta.	
È altresì sancita, in ottemperanza al divieto di distribuire, anche in modo indi-	
retto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, la non rivalu-	
tabilità delle quote sociali e la intrasmissibilità delle medesime, fatta eccezio-	
ne per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.	
TITOLO III - SOCI	
Articolo 8 - Ammissione dei soci	
Articolo 8 - Ammissione dei soci  L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti uti-	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso.	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.  Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la so-	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.  Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.  Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.  Articolo 9 - Diritto di recesso del socio  E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.  Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	

 posseduta.	
 Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione	
 mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 30 (tren-	
 ta) giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera	
che lo legittima oppure se il fatto che legittima il recesso è diverso da una de-	
liberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da	
parte del socio.	
Nel caso previsto dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto	
di recesso mediante analoga lettera raccomandata inviata alla società entro no-	
vanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legit-	
tima il recesso; sono fatti salvi i diversi o maggiori termini previsti da disposi-	
zioni inderogabili di legge.	
La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio rece-	
dente ed il domicilio per le comunicazioni inerenti al provvedimento.	
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della	
propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.	
Articolo 10 - Esclusione del socio	
 L'esclusione è deliberata nei casi previsti dalla legge da almeno i nove decimi	
(9/10) dei soci. Gli Amministratori, entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizio-	
 ne della delibera nel libro delle decisioni dei soci, comunicano al socio esclu-	
so l'esito della delibera mediante lettera raccomandata.	
La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio	
escluso e la motivazione della esclusione.	
L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta co-	

municazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare oppo-	
sizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.	
I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria	
partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.	
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	
Articolo 11 - Assemblea	
L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità	
dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche	
se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante	
deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni	
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a centot-	
tanta giorni dal Consiglio di Amministrazione, quando particolari esigenze lo	
richiedano, secondo quanto previsto dall'art. 21 e ai sensi di legge.	
Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comu-	
ne in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convoca-	
zione.	
L'assemblea dovrà essere convocata dagli Amministratori mediante lettera	
raccomandata, fax o e-mail spedita ai soci nel domicilio o agli indirizzi, tele-	
fonico o ed elettronico secondo quanto previsto all'art. 1 di questo stesso sta-	
tuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera de-	
vono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
materie da trattare.	
L'assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di un decimo (1/10) dei	

 soci.	
 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggio-	
 ranza dei soci. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei votanti. Re-	
 stano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni	
 di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.	
 L'assemblea convocata per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento	
 della società e per decidere operazioni che comportino una sostanziale modi-	
ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
modificazione dei diritti dei soci, è validamente costituita e delibera con la	
presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) dei soci.	
Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea e deleghe	
Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro i quali ne abbiano diritto ai sen-	
si di legge.	
 Ogni socio ha diritto ad uno voto, a prescindente dall'entità del capitale versa-	
 to, trovando applicazione il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,	
 comma 2, del codice civile, ai sensi dell'art. 148, comma 8, lettera e) del d.p.r.	
 917/86.	
 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresenta-	
 re per delega scritta da altra persona purché non amministratore, sindaco o di-	
 pendente della società, e la relativa documentazione è conservata dalla socie-	
 tà.	
 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o	
 in sua mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Pre-	
 sidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'i-	

dentità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento della assem-	
blea e ad accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente può richiedere l'as-	
sistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere	
non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea, nei casi previ-	
sti dalla legge il verbale è redatto dal notaio, il quale anche se redatto per atto	
pubblico dovrà essere trascritto entro quindici giorni nel libro delle decisioni	
dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo	
verbale sul libro.	
Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea	
Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:	
a) l'approvazione del bilancio;	
b) la nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di ammini-	
strazione;	
c) la nomina del Revisore, nei casi prescritti dalla legge;	
 d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
e) la nomina e la revoca dei liquidatori;	
f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
dell'oggetto sociale;	
g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione	
dei diritti dei soci.	
I soci sono altresì competenti sugli argomenti proposti da uno o più Ammini-	
stratori oppure da un decimo (1/10) dei soci.	
Articolo 14 - Controllo dei soci	
Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svol-	

gimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di	
responsabilità contro gli Amministratori. L'azione di responsabilità contro gli	
Amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
società ma solo purché vi consentano i due terzi dei soci.	
Articolo 15 - Amministrazione	
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette mem-	
bri eletti dall'assemblea. Essi possono essere scelti anche tra non soci purché	
non incorrano in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e	
da quello sportivo.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie at-	
tribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determi-	
nando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili	
di cui all'art. 2475 c.c.	
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione or-	
dinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, fatto salvo il	
principio di sovranità assembleare con riferimento all'individuazione delle at-	
tività attraverso le quali realizzare gli scopi statutari.	
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella convoca-	
zione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta ri-	
chiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri o dal Collegio sindacale. Di regola la	
convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail almeno otto	

giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire	
anche telegraficamente o via e-mail almeno due giorni prima della riunione.	
Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora	
siano presenti l'intero Consiglio ed il Revisore, se nominato.	
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta	
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima mag-	
gioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.	
Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal	
Presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consi-	
glio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.	
Gli Amministratori potranno esprimere le proprie decisioni mediante consul-	
tazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo	
o elettronico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia	
in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà av-	
venire con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta	
elettronica.	
Articolo 16 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione	
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del-	
la società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, e può no-	
minare, per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali nei li-	
miti dei suoi poteri, coordina l'attività per il regolare funzionamento della so-	
cietà, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a	
ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.	
Articolo 17 - Revoca degli Amministratori	

Gli Amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque momento,	
salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca av-	
viene senza giusta causa.	
Articolo 18 - Cause di ineleggibilità e di decadenza	
Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio	
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che	
comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a	
esercitare uffici direttivi e quanti risultino ineleggibili in base alla legge e chi	
rientra in qualsiasi causa di ineleggibilità e di decadenza previste dall'ordina-	
mento sportivo.	
Articolo 19 - Sostituzione degli Amministratori	
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il	
Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per proce-	
dere alle elezioni del o dei componenti mancanti.	
Articolo 20 - Controllo legale dei conti	
Salvi i casi in cui la nomina del revisore sia obbligatoria, i soci possono in	
ogni momento provvedere alla relativa nomina.	
TITOLO V - BILANCIO	
Articolo 21 - Bilancio	
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare nei	
modi e nei termini di legge il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal	
conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato dalla re-	
lazione sull'andamento della gestione.	

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
sercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque	
non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del	
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative	
alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori se-	
gnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).	
TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
Articolo 22 - Clausola compromissoria	
Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espres-	
samente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere as-	
sembleari, e le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci,	
ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato	
su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Reggio	
Emilia.	
L'arbitro giudicherà secondo diritto ai sensi degli artt.816 e ss del c.p.c. e de-	
gli artt. 34, 35 e 36 del DLgs 5/2003.	
Il lodo è impugnabile ai sensi degli art.827 e ss. del c.p.c.	
Fanno eccezione le controversie che l'ordinamento sportivo riserva ai compe-	
tenti organi previsti da Statuto e Regolamenti UISP.	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 23 - Scioglimento della società	
La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previ-	
sti dalla legge.	

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno af-	
fidate ad un liquidatore nominato dall'assemblea convocata senza indugio da-	
gli Amministratori, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
costitutivo.	
Il residuo attivo che emergesse a seguito dell'operazione di liquidazione, do-	
vrà essere devoluto, al netto del rimborso delle quote sociali al relativo valore	
nominale, a fini sportivi al soggetto od ai soggetti individuati con delibera as-	
sembleare.	
F.TO. SILVANA CAVALCHI	
F.TO. EMANUELA LO BUONO (SIGILLO).	